



Comune di Montenars

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 13 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di Agosto alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|--------------------|--------------|------------------|
| Sandruvi Claudio | Sindaco | Presente |
| Baldissera Andrea | Vice Sindaco | Presente |
| D'Alonzo Marilena | Assessore | Assente |
| Codutti Eligio | Consigliere | Presente |
| Vielmi Domenica | Consigliere | Presente |
| Sigmund Gabriele | Consigliere | Presente |
| Bianchet Pierluigi | Consigliere | Presente |
| De Zuccato Miriam | Consigliere | Presente |
| Placereani Sonia | Consigliere | Presente |
| Panichelli Karen | Consigliere | Presente |
| Zanitti Renzo | Consigliere | Presente |
| Isola Amelio | Consigliere | Presente |
| Rossi Alessandra | Consigliere | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Peresson Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- che ai sensi dell'art. 151, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 il bilancio di previsione dell'Ente Locale deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- l'art. 106 della legge di conversione n. 77/2020 del DL "Rilancio" 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.
- l'art. 1, c. 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PREMESSO che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...", quindi l'imposta TASI non è più in vigore a decorrere dal 2020 ;
- con deliberazione di Consiglio Comunale di data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità d'imposta a partire dal 2020;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 780, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019:

- **748** "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;

- **749** "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;

- **750** "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;

- **751** "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;

- **752.** "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- **753** "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

- **754** "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753,

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;

- **755** “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

- **756** “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;

- **757** “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771”, (obbligatorio dal 2021);

RILEVATO che sono esenti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019:

- **comma 758** “I terreni agricoli a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977;

- **comma 759**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso o in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il comma b) dell'art 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" dove in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATI i commi da 740 al 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 che definiscono il presupposto dell'imposta, la definizione del fabbricato, dell'abitazione principale e pertinenze, dell'area fabbricabile, del terreno agricolo, del soggetto attivo e passivo, della base imponibile dell'imposta;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il mantenimento del fabbisogno finanziario dell'Ente è soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote;

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato si ritiene:

- 1) di **determinare** le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020:

| | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTE |
|----|---|--|
| a) | Abitazione principale e sue pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | Esente |
| b) | Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze | 4,00 per mille (quattrovirgolazero) |
| c) | Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (come previsto dal comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019) | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |
| d) | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00 per mille (zerovirgolazero) |
| e) | Beni merce (art 751) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita | 0,00 per mille (zerovirgolazero) |
| f) | Aree edificabili | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |
| g) | Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, previa presentazione di apposita dichiarazione | 6,00 per mille (seivirgolazero) |
| h) | Fabbricati a disposizione | 9,00 per mille (novevirgolazero) |
| i) | Soggetti iscritti AIRE, pensionati esteri | 4,30 per mille (quattrovirgolatrenta) |
| l) | Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B, C e D (uso industriale) e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |

- 2) di determinare per l'anno 2020 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (A/1, A/8 E A/9) ad € 200,00;
- 3) di demandare al Servizio Economico-Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze e sul sito istituzionale comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Sentito il Segretario comunale, in ordine alle sue competenze, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03;

Il Sindaco si rifà a quanto già trattato nel punto precedente e prosegue rammentando che si rende necessario fissare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020.

Il Sindaco rammenta che, in via provvisoria, le aliquote erano già state approvate nel corso dell'ultima seduta consiliare. In questa sede quanto già deliberato viene confermato. La determinazione delle aliquote viene adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, nel frattempo prorogato al 30 settembre.

Non essendoci interventi,

Viste le motivazioni in premessa esposte, su proposta del Sindaco, si passa al voto.

CON voti: favorevoli 8, astenuti 4 (Consiglieri Panichelli, Rossi, Isola e Zanitti), contrari nessuno, resi e accertati nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di **modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020, approvate in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, nelle seguenti misura:

| | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTE |
|----|---|--|
| a) | Abitazione principale e sue pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | Esente |
| b) | Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze | 4,00 per mille (quattrovirgolazero) |
| c) | Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (come previsto dal comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019) | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |
| d) | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,00 per mille (zerovirgolazero) |
| e) | Beni merce (art 751) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita | 0,00 per mille (zerovirgolazero) |
| f) | Aree edificabili | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |
| g) | Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, previa presentazione di apposita dichiarazione | 6,00 per mille (seivirgolazero) |
| h) | Fabbricati a disposizione | 9,00 per mille (novevirgolazero) |
| i) | Soggetti iscritti AIRE, pensionati esteri | 4,30 per mille (quattrovirgolatrenta) |
| l) | Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B, C e D (uso industriale) e per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti | 8,60 per mille (ottovirgolasessanta) |

- 2) di confermare per l'anno 2020 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (A/1, A/8 E A/9) ad € 200,00;

- 3) di inviare, ai sensi dell'art. 13 - bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento disciplinante;
- 5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Montenars;

E inoltre, con separata votazione,

CON voti: favorevoli 8, astenuti 4 (Consiglieri Panichelli, Rossi, Isola e Zanitti), contrari nessuno, resi e accertati nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 31 luglio 2020

IL RESPONSABILE
F.to Claudio Sandruvi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 31 luglio 2020

IL RESPONSABILE
F.to Claudio Sandruvi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Sandruvi

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Peresson

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino a tutto il 26/08/2020.

Montenars, li 12/08/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Brollo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/08/2020, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Montenars, 12/08/2020

L'impiegato responsabile
Anna Brollo